



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N° 5144/TRI/DI/B

11 GIU. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista la nota di Vesta S.p.A. del 19 giugno 2006 con protocollo n. 19628/DB/PP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12221/QdV/DI del 20 giugno 2006, con la quale è stato trasmesso il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina";
- Vista la nota di ARPA Veneto del 23 giugno 2006 con protocollo n. 81929/06/DAP, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 12625/QdV/DI del 27 giugno 2006, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva delle attività di caratterizzazione svolte nell'area dell'impianto di depurazione di Vesta S.p.A. a Fusina (VE);
- Vista la nota di APAT relativa al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina", trasmessa in data 11 luglio 2006 con il protocollo n. 19948, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 13870/QdV/DI del 12 luglio 2006;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 24 luglio 2006, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3287/QdV/DI del 26 gennaio 2007, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina - 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina", a condizione che Vesta S.p.A. trasmetta un documento integrativo di recepimento delle prescrizioni formulate dalla Conferenza stessa;

- Vista la nota di Vesta S.p.A. del 12 ottobre 2006 con protocollo n. 31888, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20321/QdV/DI in data 16 ottobre 2006, con la quale si trasmette il documento integrativo al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina", richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 24 luglio 2006;
- Vista l'ulteriore nota di Vesta S.p.A. dell'11 dicembre 2006 con protocollo n. 38246/PP/sb, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25550/QdV/DI in data 15 dicembre 2006, con la quale si trasmette il "Progetto definitivo di bonifica delle acque di falda – Area Depuratore Fusina", al fine di ottemperare ad una delle prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 24 luglio 2006 relativamente al "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina";
- Considerato che gli Uffici della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, esaminando il documento integrativo trasmesso da Vesta S.p.A. con la nota del 26 novembre 2007 con protocollo n. 30575, nonché quanto trasmesso da Vesta S.p.A. con la nota dell'11 dicembre 2006 con protocollo n. 38246/PP/sb, hanno ritenuto che, con detta documentazione, l'Azienda abbia accolto solo parzialmente le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 24 luglio 2006, ed hanno ribadito alcune prescrizioni;
- Vista la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
- Vista la nota di Vesta S.p.A. del 17 maggio 2007 con protocollo n. 17042/PP/pc, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12150/QdV/DI in data 18 maggio 2007, con la quale si comunicano informazioni relativamente ai dati catastali delle aree interessate dal "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina";
- Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3773/QdV/M/DI/B del 3 luglio 2007 con il quale è stato autorizzato, in via provvisoria, per motivazioni d'urgenza, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina", a condizione che Vesta S.p.A. trasmetta un documento integrativo di recepimento delle prescrizioni formulate dalla Conferenza 24 luglio 2006;

- Vista la nota della Regione del Veneto del 10 luglio 2012 con protocollo n. 318930, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 20584/TRI/DI del 12 luglio 2012 nella quale si comunica che gli interventi ricompresi nel "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina" non sono soggetti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 30 aprile 2014 con protocollo n. 73798, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12285/TRI del 5 maggio 2014;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica Area Depuratore Vesta di Fusina – 2° stralcio: aree di scavo per la costruzione delle opere del Progetto Integrato Fusina", trasmesso da Vesta S.p.A. con nota del 19 giugno 2006 protocollo n. 19628/DB/PP, così come integrato dal documento trasmesso da Vesta S.p.A. con la nota del 12 ottobre 2006 con protocollo n. 31888, nonché da quanto trasmesso da Vesta S.p.A. con la nota dell'11 dicembre 2006 con protocollo n. 38246/PP/sb, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. atteso che la costruzione delle vasche di accumulo, nelle aree di pre-trattamento e di post-trattamento, comporta la realizzazione di consistenti palificate (infissione di pali di diametro 80 cm e di lunghezza pari a 20 e 27 m) si sottolinea quanto segue:
    - a) nel caso in cui la realizzazione del marginamento da parte del Magistrato alle Acque di Venezia dell'intera macroisola Fusina sia completata, l'Azienda potrà realizzare le palificate medesime;
    - b) nel caso in cui la realizzazione del marginamento da parte del Magistrato alle Acque di Venezia dell'intera macroisola Fusina non sia stata ancora completata, l'Azienda dovrà realizzare un campo prova simile a quello realizzato dalla Regione Veneto e riguardo al quale è stata elaborata e trasmessa, con nota dell'8 agosto 2006, la Relazione finale e relativa documentazione "Campo sperimentale per lo studio delle interazioni nell'esecuzione di fondazioni su pali", acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16364/QdV/DI del 21 agosto 2006.

Per la realizzazione dell'intervento devono essere comunque adottate le necessarie precauzioni e salvaguardie in merito ai seguenti scenari critici:

  - a) creazione di percorsi preferenziali attraverso l'acquitrando che possono provocare la contaminazione dell'acquifero;
  - b) creazione di percorsi preferenziali negli orizzonti poco permeabili superficiali, con migrazione di gas e vapori in superficie;
  - c) contatto diretto dei lavoratori con i materiali contaminati che derivano dallo scavo dei pali;
  - d) contatto dei pali con suoli e acque contaminate che ne causano la degradazione (e conseguente creazione di percorsi preferenziali);
  - e) penetrazione in profondità di materiali contaminati durante la realizzazione dei pali;

- f) contaminazione delle acque sotterranee con i materiali utilizzati durante la realizzazione dei pali.
- Ai fini della progettazione delle strutture, con riguardo alle condizioni ambientali, l'Azienda dovrà compilare:
- a) un documento di QA/QC da sottoporre agli Enti di controllo competenti in modo tale che le modalità di messa in opera ed i monitoraggi da eseguire consentano di minimizzare gli effetti di trasferimento di inquinanti nel sottosuolo;
  - b) un documento sulla valutazione dei rischi (articolo 4 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626) da sottoporre agli Enti di controllo competenti, in modo tale che gli operatori non siano esposti alla presenza di matrici contaminate.
2. In merito alla proposta formulata dall'Azienda, "in accordo con ARPAV", di caratterizzare i terreni interessati dagli scavi con una "caratterizzazione a cumulo rovescio" a causa di "difficoltà di ordine logistico ad attrezzare la piazzola di stoccaggio", sottolineando l'importanza che l'area riveste quale sede dell'impianto P.I.F. per il trattamento delle acque emunte provenienti dall'intero Sito Interesse Nazionale "Venezia – Porto Marghera" e quindi l'importanza di procedere alla bonifica, si sottolinea quanto segue:
- a) in linea generale si ritiene che i terreni scavati debbano essere caratterizzati ai sensi della procedura UNI 10802, ovvero secondo quanto previsto dal "Protocollo Operativo" (adottato con Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2922/2003) per il campionamento in cumuli;
  - b) ove fosse attestata e dimostrata da ARPA Veneto l'impossibilità tecnico/logistica di realizzare una piazzola per lo stoccaggio di cumuli da 1.000 mc, la strategia dell'Azienda potrebbe essere condivisibile, purché siano rispettati i seguenti criteri:
    - devono essere rispettate condizioni analoghe a quelle previste nel "Protocollo Operativo" (adottato con Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2922/2003) per il campionamento in cumuli: per lotti di dimensioni non superiori a 1.000 mc, si dovrà procedere all'analisi di 1 campione ottenuto dal prelievo di almeno 20 incrementi costituiti da 10 prelievi profondi e 10 superficiali, ovvero si dovrà procedere all'analisi di 1 campione ottenuto da 20 incrementi presi da 10 sondaggi in modo tale che da ogni sondaggio dovranno essere prelevati 2 incrementi, uno superficiale e uno profondo (alle medesime profondità in tutti i sondaggi realizzati); dei suddetti sondaggi dovranno, inoltre, essere trasmesse le stratigrafie e le quote di prelievo degli incrementi;
    - il criterio può essere applicato con un principio di proporzionalità, per cui lotti di dimensioni minori richiederanno un numero proporzionalmente inferiore di incrementi.
3. Il campionamento e l'analisi delle pareti e del fondo dello scavo devono essere effettuati secondo le modalità descritte nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI del 8 novembre 2006.
4. Nei tratti di esecuzione degli scavi necessari alla posa delle tubazioni di collegamento alle vasche devono essere eseguiti i controlli di conformità ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifiche sul fondo e sulle pareti degli scavi medesimi nel rispetto dei criteri formulati nel parere condiviso APAT/ISS/ARPAV del 7 novembre 2006, acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22267/QdV/DI del 8 novembre 2006.

5. L'Azienda deve tener conto delle prescrizioni formulate da ARPA Veneto nella fase di validazione dei risultati della caratterizzazione e contenute nel documento acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12625/QdV/DI del 27 giugno 2006, trasmesso anche all'Azienda medesima.
6. Al progetto esecutivo di bonifica devono essere allegati:
  - il piano di gestione dei rifiuti che consenta la chiara identificazione dei flussi prodotti e delle quantità smaltite e/o trattate;
  - il computo metrico-estimativo di dettaglio con tutte le voci di costo, incluse quelle relative agli eventuali trattamenti dei terreni e alle analisi, che oltretutto devono comprendere tutti gli analiti del piano di caratterizzazione approvato.
2. Resta salvo l'obbligo di Vesta S.p.A. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15 novembre 2012.
4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **ART. 2**

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Vesta S.p.A., al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1 tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da Vesta S.p.A. un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **ART. 3**

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, dovrà essere prestata, qualora non sia già stata presentata a seguito del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 13773/QdV/M/DI/B del 3 luglio 2007, una fidejussione bancaria a cura di Vesta S.p.A. a favore della Provincia di Venezia, per una somma pari al 50% dell'importo

dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 367.989,48 (trecentosessantasettemila novecentottantanove euro e quarantotto centesimi).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

